ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 98

Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e capitalizzazione

Le imprese di cui al presente titolo che esercitano nello Stato di origine esclusivamente le attivita' rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I che intendono esercitare anche le attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita possono essere a cio' autorizzate in conformita' alle disposizioni contenute in detto decreto, a condizione che dispongano di analoga autorizzazione nel loro Stato di origine.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	IV — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
Capo	I — Condizioni di accesso
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-98-autorizzazione-all-esercizio-dei-rami-vita-e-capitalizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it